

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 settembre 2003

Autorizzazione all'acidificazione delle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento CE n. 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella zona viticola Clb;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento - Assessorato all'agricoltura e alla montagna - ha segnalato che nel territorio della Provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verra' prodotto nella campagna 2003/2004, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato V, punto E del regolamento CE n. 1493/99 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «E' lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e' ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 2003/2004 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2003

Il direttore generale: Petroli